



Bruxelles, 14.6.2019  
COM(2019) 275 final

2019/0136 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza il Portogallo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("la direttiva IVA"<sup>1</sup>), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 luglio 2018 il Portogallo ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA, che determina il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Con lettera protocollata dalla Commissione in data 27 novembre 2018, il Portogallo ha trasmesso informazioni più dettagliate in merito alla misura che intende introdurre. Il 18 dicembre 2018 la Commissione ha inviato al Portogallo una lettera per chiedere una riunione bilaterale intesa a chiarire la richiesta. La riunione si è tenuta il 27 febbraio 2019. Il Portogallo ha confermato la sua richiesta di deroga e ha comunicato informazioni supplementari mediante lettera protocollata in data 19 marzo 2019.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA la Commissione, con lettere del 27 marzo 2019, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Portogallo. Con lettera del 28 marzo 2019 la Commissione ha comunicato al Portogallo di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Di norma, l'articolo 193 della direttiva IVA dispone che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure speciali di deroga alla direttiva IVA, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Il Portogallo ha chiesto di applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati se il destinatario di tali beni è un soggetto passivo che ha sede, stabile organizzazione o residenza in Portogallo e svolge operazioni per le quali ha diritto a una deduzione integrale o parziale dell'IVA a monte.

Secondo il Portogallo, il settore silvicolo rappresenta uno dei settori economici in cui la frode all'IVA e l'evasione fiscale sono estremamente elevate. Questo si spiega con il fatto che tale settore è dominato da un ampio numero di piccoli produttori e numerosi raccoglitori che vendono le materie prime direttamente alle imprese di trasformazione senza dichiarare né versare l'IVA su dette vendite. Le imprese di trasformazione sono invece persone giuridiche di dimensioni medio-grandi facilmente identificabili. La natura del mercato e delle imprese coinvolte ha generato una frode all'IVA che le autorità fiscali portoghesi hanno difficoltà a contrastare nonostante l'inasprimento dei controlli e le misure già adottate. Al fine di lottare contro questo abuso, il Portogallo intende introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati, al fine di trasferire la responsabilità di pagare l'IVA all'esiguo numero di imprese di trasformazione facilmente identificabili. Secondo il Portogallo, ciò contribuirebbe a eliminare questo tipo di frode all'IVA e a prevenire le perdite di gettito IVA che ne derivano.

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace e per concedere agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode.

Tenuto conto della situazione fraudolenta del suddetto settore, si propone pertanto di introdurre una misura di deroga che consenta al Portogallo di applicare la stessa fino al 31 dicembre 2022. Entro la scadenza di tale deroga, il Portogallo dovrebbe attuare altre misure convenzionali per contrastare e prevenire la frode all'IVA nel settore del sughero, del legno, delle pigne e dei pinoli non sgusciati. Di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Analoghe deroghe all'articolo 193 della direttiva sull'IVA sono state concesse ad altri Stati membri.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una domanda presentata dal Portogallo e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale nel settore delle cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati. Il meccanismo di inversione contabile dovrebbe aiutare il Portogallo a contrastare ulteriormente la frode all'IVA in questo settore. Di conseguenza la misura di deroga avrà un'incidenza potenzialmente positiva.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

La proposta ha una durata limitata nel tempo.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza il Portogallo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 luglio 2018, il Portogallo ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativamente alle cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati, se il destinatario di tali cessioni è un soggetto passivo che ha sede, stabile organizzazione o residenza in Portogallo e svolge operazioni per le quali ha diritto a una deduzione integrale o parziale dell'IVA (imposta sul valore aggiunto) a monte. Con lettere protocollate dalla Commissione il 27 novembre 2018 e il 19 marzo 2019 il Portogallo ha comunicato alla Commissione ulteriori informazioni.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 27 marzo 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Portogallo. Con lettera del 28 marzo 2019 la Commissione ha comunicato al Portogallo di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (3) Secondo il Portogallo, il suo settore silvicolo rappresenta uno dei settori economici in cui la frode all'IVA e l'evasione fiscale sono estremamente elevate. Questo si spiega con il fatto che tale settore è dominato da un ampio numero di piccoli produttori e numerosi raccoglitori che vendono le materie prime direttamente alle imprese di trasformazione senza dichiarare né versare l'IVA su dette vendite. La natura del mercato e delle imprese coinvolte ha generato una frode all'IVA che le autorità fiscali portoghesi hanno difficoltà a contrastare nonostante l'inasprimento dei controlli e le misure già adottate. Al fine di lottare contro gli abusi, il Portogallo intende introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati, al fine di trasferire la responsabilità di pagare l'IVA all'esiguo numero di imprese di trasformazione facilmente identificabili. Secondo il Portogallo, ciò contribuirebbe a eliminare questo tipo di frode all'IVA e a prevenire le perdite di gettito IVA che ne derivano.
- (4) Pertanto, è opportuno autorizzare il Portogallo a introdurre la misura di deroga per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022.

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (5) Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura di deroga sia idonea ed efficace. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema entro la scadenza della misura di deroga, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. Il Portogallo dovrebbe quindi adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi all'IVA nel settore del sughero, del legno, delle pigne e dei pinoli fino alla scadenza della presente deroga e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni.
- (6) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Portogallo ha chiesto l'autorizzazione di indicare il soggetto passivo destinatario delle cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati quale responsabile del pagamento dell'IVA se questi ha sede, stabile organizzazione o residenza in Portogallo e svolge operazioni per le quali ha diritto a una deduzione integrale o parziale dell'IVA a monte.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.

*Articolo 3*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*